

Condizioni Generali di Contratto

Definizioni

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. **Cambio offerta:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede a ForGreen la sostituzione delle precedenti Condizioni Tecniche Economiche e contrattuali con quelle indicate nel presente Contratto presso i propri punti di prelievo (PDP) sui quali è attiva una fornitura di Energia Elettrica con ForGreen. **Cliente:** è il soggetto richiedente la fornitura di Energia Elettrica, come identificato nella proposta di Contratto. **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo. **CGC:** le presenti Condizioni Generali di Contratto. **Contatore Elettrico:** insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'Energia Elettrica al Cliente finale, atte a misurare l'Energia Elettrica prelevata. **Contratto:** l'insieme delle CGC, delle Condizioni Tecniche Economiche di fornitura di Gas e/o Energia Elettrica ("Condizioni Tecniche Economiche o "CTE"), della proposta di Contratto e dei relativi allegati. **Distributore Elettrico Locale:** soggetto che esercita l'attività di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica e alla cui rete è connesso il PDP del Cliente. **ForGreen:** ForGreen Spa Sb con sede legale in Via Evangelista Torricelli 37 - 37136 Verona (VR), Registro imprese di Verona, Codice fiscale e P.IVA 03879040230, R.E.A. Verona 372969, Capitale Sociale euro 1.200.000,00 i.v.. **Uso domestico:** PDP relativo ad un Cliente domestico, così come definito dal TIV per l'Energia Elettrica. **Micro-impresa:** società o associazione, che esercita un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, a prescindere dalla forma giuridica, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'art. 2, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003. **Modulo:** modulo contrattuale contenente il testo della proposta di Contratto. **Punto di Prelievo o PDP:** Punto di Prelievo in cui ForGreen fornisce l'Energia Elettrica al Cliente. **Parti:** Cliente e ForGreen. **Sito Internet:** www.forgreen.it. **SDD o SEPA DIRECT DEBIT o SEPA:** è il nuovo strumento di incasso europeo che ha sostituito il RID. Il SEPA Direct Debit (SDD) consente, alle medesime condizioni, la raggiungibilità di tutti i conti bancari nell'area SEPA che ammettono addebito diretto. **Subentro:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'avvio di un nuovo PDP o di un PDP precedentemente disattivato. **Switch:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore a ForGreen per il/i PDP oggetto del Contratto. **TIV:** Testo Integrato Vendita, Allegato A della delibera 156/07 ("Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'Energia Elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai Clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07). **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico Locale nel cui ambito territoriale è ubicato il PDP del Cliente finale. **Voltura:** l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede di avvicinarsi ad un precedente intestatario senza soluzione di continuità, presso i PDP oggetto del Contratto.

Art. 1 Oggetto del Contratto

Oggetto del Contratto è:

- la fornitura di Energia Elettrica da parte di ForGreen, presso il/i PDP del Cliente in base a quanto richiesto dal Cliente nella proposta di Contratto;
- la stipula dei Contratti di dispacciamento, distribuzione e di trasporto con i controparti da parte di ForGreen per conto del Cliente stesso, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

L'Energia Elettrica fornita da ForGreen verrà utilizzata dal Cliente esclusivamente per gli usi oggetto del Contratto in relazione ai PDP indicati nel Modulo e, nei casi di forniture diverse dall'Uso domestico, presso i PDP indicati nell'Allegato "Elenco PDP". ForGreen potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. il Contratto in caso di prelievo fraudolento dell'Energia Elettrica a danno di ForGreen e/o del Distributore Elettrico Locale e/o del Trasportatore nazionale. In tal caso il Cliente è tenuto a versare immediatamente l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ulteriori danni. Il Cliente si impegna a comunicare a ForGreen ogni variazione relativa ai dati riportati nei suddetti documenti.

Ai fini contrattuali, per quanto riguarda la fornitura di Energia Elettrica, verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico Locale. La comunicazione del Distributore Elettrico Locale prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. Gli aspetti tecnici relativi al prelievo dell'Energia Elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attongono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore Elettrico Locale o il Trasportatore al quale ciascun PDP è collegato.

Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente Autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte di ForGreen o a risoluzione del Contratto. Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore Elettrico Locale e/o il GSE e/o il Trasportatore dovessero richiedere a ForGreen a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto. ForGreen si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente Contratto, l'esecuzione della propria prestazione a ditte da essa autorizzate.

La conclusione del presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le parti avente lo stesso oggetto contrattuale.

Art.2 Proposta di Contratto - Ripensamento - Accettazione e risoluzione -

Durata

2.1 Formulazione della proposta

Il Cliente formula la proposta di Contratto compilando e firmando l'apposito Modulo cartaceo in tutte le sue copie oppure online, compilando il Modulo elettronico disponibile nel Sito Internet, oppure per via telefonica, attraverso un operatore incaricato da ForGreen a tale scopo. La formulazione telefonica o la selezione dell'apposita opzione "formula la proposta" si intendono sottoscrizione agli effetti del Contratto. In caso di formulazione online, ForGreen invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale all'indirizzo email indicato dal Cliente, in caso di formulazione telefonica, ForGreen invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale o in forma cartacea o elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente. La proposta di Contratto è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione.

2.2 Diritto di ripensamento

Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, un condominio o una Micro-impresa, qualora formuli la proposta di Contratto fuori dai locali commerciali o attraverso tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, anche con riferimento ad una sola fornitura, entro i seguenti termini: il Cliente può revocare la proposta entro i 14 (quattordici) giorni lavorativi successivi alla data della sua sottoscrizione ad eccezione del caso di formulazione telefonica, in cui il termine è esteso a 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione della copia della documentazione contrattuale da parte del Cliente.

Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento con comunicazione scritta da inviare a ForGreen, mediante PEC all'indirizzo relazioni.forgreen@pec.it. La PEC si intende valida se spedita entro i termini sopra indicati. ForGreen, a sua volta, potrà esercitare un diritto di ripensamento, dopo la sottoscrizione del Cliente, non accettando la presente sua proposta contrattuale se, all'esito di una verifica complessiva sul Cliente stesso, non ritenesse di procedere nel rapporto non accettandolo, e, con le forme previste dal successivo 2.3, comunicando tale mancato perfezionamento del Contratto allo stesso.

2.3 Accettazione

ForGreen, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del Contratto con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all'erogazione di Energia Elettrica o dei servizi.

Inoltre, ai sensi della delibera ARERA 04/08 art. 10.3, l'esecuzione del Contratto è condizionata dal fatto che il Cliente non risulti al momento della richiesta di switching:

- sospeso per morosità;
 - oggetto di una richiesta di indennizzo ex delibera ARG/elt 219/10.
- In caso di accettazione della proposta di Contratto da parte di ForGreen, quest'ultima, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del Modulo, provvederà a formalizzare la conclusione del Contratto che diverrà efficace dalla data di ricezione, da parte del Cliente, del documento e/o della comunicazione di attivazione e/o da comportamento concludente da parte del ForGreen.

2.4 Avvio della fornitura - Condizione risolutiva

Il Contratto ha esecuzione con l'attivazione della fornitura che avviene secondo tempistiche differenti a seconda della tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. L'attivazione della fornitura avverrà secondo i termini stabiliti dalla normativa che regola il mercato elettrico, salvo diverse indicazioni fornite dal Cliente relative ad accordi contrattuali sottoscritti con il precedente fornitore in riferimento alle tempistiche di recesso. La data di inizio della fornitura sarà indicata da ForGreen al Cliente con apposita comunicazione e sarà comunque riportata nelle fatture nel campo "Data di attivazione".

Nel caso di switch la fornitura avrà inizio alla prima data utile, secondo quanto stabilito dall'ARERA ed è subordinato al buon esito delle procedure di cambio fornitore presso i Distributori Elettrici Locali, in mancanza del quale ForGreen contatterà il Cliente affinché quest'ultimo, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura. Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a ForGreen, lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di ForGreen. Inoltre, in caso di switch per fornitura di Energia Elettrica, qualora il Distributore Elettrico Locale comunichi l'avvio di una procedura per la sospensione della fornitura per morosità del Cliente o perché il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo (come indicato dalla delibera ARG/elt 191/09 "Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell'Energia Elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità dei Clienti finali"), ForGreen in relazione alla fornitura di Energia Elettrica, si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto senza responsabilità di nessuna delle parti, con comunicazione scritta al Cliente da parte di ForGreen. Nel caso di cambio offerta, il Contratto avrà efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della data di accettazione da parte di ForGreen. Inoltre, il precedente Contratto in essere tra ForGreen e il Cliente relativo al/i medesimo/i PDP si scioglierà nel momento in cui acquisterà efficacia il presente Contratto. Il precedente Contratto rimane invece in vigore qualora il Cliente, dove previsto, eserciti il diritto di ripensamento secondo i tempi e le modalità sopra esposte. Nel caso di voltura o subentro per la fornitura di Energia Elettrica, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite dal TQE ("Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica") e successive modifiche, allegato A della delibera ARERA n.198/11 e s.m.i., comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo eventualmente inviato al Cliente. In questi casi le date di attivazione delle somministrazioni saranno indicate da ForGreen al Cliente con apposita comunicazione.

2.5 Durata

Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 9 e fatto salvo una diversa durata stabilita nelle Condizioni Tecniche Economiche, con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata da ForGreen al Cliente. La decorrenza della fornitura per ciascun PDP si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata da ForGreen, qualora la data prevista nel presente articolo non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o di distribuzione dell'Energia Elettrica oppure non fosse compatibile con i termini temporali del Contratto che il Cliente ha in essere con il precedente fornitore.

Art. 3 Dispacciamento e Trasporto dell'Energia Elettrica: mandati del Cliente

Con la sottoscrizione della proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a ForGreen per la durata del Contratto:

- mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il Contratto di dispacciamento dell'Energia Elettrica come prescritto dalla disciplina regolamentare con il gestore della rete, attualmente Tema Spa, e il Contratto di trasporto relativo al PDP con il Distributore Elettrico Locale avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine. Tale mandato si intenderà accettato da ForGreen con la comunicazione di accettazione della proposta di Contratto.
- mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore Elettrico Locale o a sottoscrivere il Contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico Locale, funzionale all'erogazione del servizio di trasporto;
- mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore Elettrico Locale eventuali richieste inerenti le prestazioni di cui all'Allegato A della delibera ARERA n. 198/11 (TQE, "Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica" e successive modifiche).

ForGreen, in conformità con quanto previsto dall'art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti a) b) e c). Relativamente a tutte le richieste sopra indicate, ForGreen si riserva di addebitare al Cliente gli oneri previsti dalla normativa relativa al mercato di maggior tutela, nonché gli oneri eventualmente fatturati dal Distributore Elettrico Locale a ForGreen. ForGreen inoltrerà al Distributore Elettrico Locale ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore Elettrico Locale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore Elettrico Locale ove previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Condizioni Tecniche Economiche della fornitura

4.1 Specifiche e validità

Nell'allegato Condizioni Tecniche Economiche sono indicati i prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse. Le Condizioni Tecniche Economiche prevalgono sulle CGC ove discordanti.

4.2 Nuove condizioni

Trascorso il lasso temporale di cui all'art. 4.1, ForGreen si riserva la facoltà di comunicare, con apposita informativa, le nuove Condizioni Tecniche Economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, il Cliente si impegna a comunicare a ForGreen la propria eventuale indisponibilità ad accettare le modifiche proposte. In mancanza di comunicazione da parte del Cliente entro il sopra citato termine, le modifiche proposte si intenderanno accettate. In caso di non accettazione delle modifiche, ForGreen avrà la facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione mediante PEC all'indirizzo relazioni.forgreen@pec.it con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

4.3 Altre spese e oneri

Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore Elettrico Locale per prestazioni richieste dal Cliente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della fornitura, voltura e sudentro, variazione di potenza di una fornitura già attiva). ForGreen si riserva la facoltà di applicare al Cliente eventuali: maggiorazioni od oneri derivanti dalla applicazione della direttiva CEE 2003/87/CE, e successive modifiche, in materia di emissioni di CO₂; variazioni degli oneri di dispacciamento risultanti dal mercato libero rispetto a quelli determinati nel mercato vincolato; tributi ambientali sotto qualunque forma addebitati; corrispettivi applicati all'energia prelevata per tenere conto degli oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per Certificati Verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d'obbligo imposta a ForGreen per il prezzo di riferimento dei Certificati Verdi definito dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A., inclusivo di eventuali oneri di transazione. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti.

Art. 5 Rilevazione dei consumi

La quantificazione dei consumi di Energia Elettrica avviene sulla base della lettura del Contatore Elettrico rilevata da parte del Distributore Elettrico Locale. Il Cliente può effettuare l'autolettura nel solo caso di PDP in bassa tensione così come definito nell'ex art. 1), comma 4), DPCM 11 maggio 2004 "Codice di trasmissione, sviluppo e sicurezza della rete" di Tema Spa. Il Distributore Elettrico Locale è tenuto, in base all'art. 18 del TIV, ad effettuare almeno un tentativo di lettura rilevata del Contatore Elettrico all'anno. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi al fine di consentire la lettura rilevata del Contatore Elettrico Locale. Il Cliente dichiara di autorizzare il Distributore Elettrico Locale e ForGreen ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del Gruppo di Misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento. Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore Elettrico Locale l'accesso anche agli impianti a valle del Gruppo di Misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del Distributore Elettrico Locale ed in tutti i casi richiesti dalle competenti autorità. Le parti sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i Gruppi di Misura e loro sigillatura e/o integrità.

Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del Gruppo di Misura da parte del Cliente, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal Distributore Elettrico Locale e/o dal Trasportatore saranno a carico del Cliente.

In mancanza di lettura rilevata dal Distributore Elettrico Locale o di autoletture ove previste, i consumi verranno stimati da ForGreen in relazione:

- alle stime eventualmente pervenute da parte del Distributore Elettrico Locale;
- ai dati storici di consumo del Cliente che ForGreen acquisisce durante la fornitura;
- al fatto che il Cliente stesso sia residente o meno presso l'immobile al quale si riferisce il PDP;
- dalle caratteristiche tecniche del PDP comunicate dal Cliente al momento della sottoscrizione del Modulo.

L'autolettura, ove prevista, sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime ForGreen, in assenza di lettura rilevata del Distributore Elettrico Locale e salvo il caso in cui ForGreen riscontrerà la non verosimiglianza statistica della lettura comunicata dal Cliente rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo preventivamente. Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Energia Elettrica non misurata darà facoltà a ForGreen, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla fornitura cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

Entrambe le parti possono richiedere al Distributore Elettrico Locale la verifica del Contatore Elettrico; le richieste del Cliente saranno inoltrate da ForGreen al Distributore Elettrico Locale competente. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico della sola parte che ne abbia avanzato richiesta.

Art. 6 Fatturazione

I consumi rilevati come indicato all'art. 5 saranno utilizzati ai fini della fatturazione. In particolare, le letture rilevate e le autoletture saranno utilizzate nel primo ciclo di fatturazione utile. ForGreen attribuisce i consumi al Cliente su base giornaliera, considerando i convenzionalmente costanti nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni e in caso di inesattezza, il Cliente può chiederne la rettifica. ForGreen darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dalla delibera ARERA ARG/com 164/08. In caso di malfunzionamento del Contatore Elettrico, ForGreen fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Elettrico Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la fornitura di Energia Elettrica, la periodicità di fatturazione sarà mensile e potrà essere variata da ForGreen previa comunicazione al Cliente attraverso avviso in fattura. A ForGreen sarà sempre comunque riconosciuto un periodo di tolleranza pari a 15 (quindici) giorni per l'emissione delle fatture. ForGreen avrà facoltà di non emettere fattura per importi inferiori a 20,00 (venti) euro e addebitare gli stessi con la prima fattura utile successiva di importo complessivamente superiore a tale soglia.

Qualora il Distributore Elettrico Locale non renda disponibili a ForGreen i dati di consumo del Cliente, in tempi compatibili con la data di fatturazione, ForGreen si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente ForGreen effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del Distributore Elettrico Locale.

La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo 52/2004, non comporta nessun onere per il Cliente.

Nel caso di Cliente alimentato in bassa tensione la prima fattura di inizio somministrazione potrà essere anche di solo acconto e in questo caso l'importo sarà quindi forfettario. Nel caso in cui presso il POD di Energia Elettrica sia installato un contatore di misura tradizionale, le modalità di fatturazione saranno quelle previste per la tipologia monoraria secondo la normativa in vigore per il servizio di maggior tutela; nel caso invece fosse installato un contatore in grado di rilevare i consumi per fasce orarie o lo stesso venisse installato nel corso dell'esecuzione del Contratto di somministrazione, il Fornitore emetterà le fatture secondo le fasce orarie previste; solo in presenza di contatore atto a rilevare i consumi orari, sarà possibile optare per la fatturazione "Peak – Off Peak" come descritto nella CTE.

In difetto di autolettura o di tempestiva comunicazione a ForGreen delle letture secondo quanto previsto al precedente art. 5, la fatturazione di Energia Elettrica avverrà sulla base del programma di prelievo comunicato a ForGreen ai sensi dell'art. 11, ovvero in base a quanto previsto al precedente art. 5.

Art. 7 Pagamenti - Interessi di mora - Mancato pagamento

7.1 Pagamenti

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza indicato, secondo le modalità previste nelle CTE. Il Cliente sarà tenuto a sollevare eventuali contestazioni in merito agli importi fatturati entro 5 (cinque) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. È inteso che qualsiasi contestazione o reclamo non darà in alcun caso diritto al Cliente di ridurre, sospendere o diffire il pagamento degli importi dovuti a ForGreen ai sensi del presente Contratto. Eventuali reclami da parte del Cliente e/o il mancato recapito della fattura e/o il suo smarrimento per cause non imputabili a ForGreen, non esonerano il Cliente dal pagamento della fattura entro la scadenza indicata. Il mancato pagamento, secondo le modalità ed entro il termine previsto in fattura, potrà determinare, anche nell'ipotesi di eventuali contestazioni da parte del Cliente, l'attivazione della procedura di messa in mora e di recupero del credito di seguito descritta.

Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso la domiciliazione bancaria e postale (SDD) oppure bonifico bancario. Eventuali costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da ForGreen con apposita nota in fattura. In caso di domiciliazione bancaria o postale si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà

solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di ForGreen e le fatture continueranno ad essere inviate da ForGreen al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento a ForGreen da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Nei casi di applicabilità della delibera ARERA 200/99 e in coerenza con le previsioni della stessa, ForGreen evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi. In caso di pagamento effettuato con modalità diverse da quelle comunicate da ForGreen, in assenza della dichiarazione prevista all'art. 1193 del Codice Civile, ForGreen ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore.

7.2 Ritardato pagamento e interessi di mora

In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse nei confronti di imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, si applicherà alla somma dovuta l'interesse di mora pari al tasso di interesse fissato ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, come di volta in volta applicabile. In ogni caso, suddetti tassi saranno dovuti per ogni giorno di ritardato pagamento e senza necessità di formale messa in mora da parte di ForGreen, oltre le spese per i solleciti di pagamento inviati al Cliente e fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare interessi diversi come da accordi espressamente sottoscritti nella relativa Offerta Economica. In caso di pagamento tramite sistema SDD verranno addebitati al Cliente i costi in cui ForGreen dovesse incorrere in caso di eventuale esito negativo del pagamento della fattura.

Nel rispetto della regolazione vigente (Allegato A a tale delibera 258/2015/R/com, "Testo Integrato Morosità Elettrica – TIMOE"), in caso di omesso o parziale pagamento della/e fatture relative/e alla fornitura di Energia Elettrica alla data di scadenza del pagamento indicata nella fattura stessa, ForGreen invierà al Cliente - già dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza della fattura - un sollecito di pagamento a mezzo Raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo indicato nel medesimo sollecito. Tale termine non potrà, a seconda dei casi, essere inferiore: i) a 15 (quindici) giorni solari dall'inizio della relativa raccomandata; oppure ii) a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della comunicazione di costituzione in mora, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata; oppure iii) a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultima ipotesi la data di consegna al vettore postale della predetta comunicazione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa; rimane ferma la facoltà di ForGreen di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi.

Nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i "Clienti finali non disalimentabili" di cui all'art.18 dell'Allegato A alla delibera ARERA ARG/elt 4/08 ("Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) dell'Energia Elettrica nei casi di morosità dei Clienti finali o di inadempimento da parte del venditore") verranno seguite le procedure previste dall'art. 17 della predetta delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato.

7.3 Sospensione della somministrazione

Qualora la morosità superi l'ammontare del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telex, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, quest'ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato A della delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all'art. 10.2 dell'allegato A alla delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente.

In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell'insoluto di cui al precedente art. 7.3 sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall'inizio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.

Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articolo, sarà ridotto a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza dei termini previsti per il pagamento dell'insoluto.

Relativamente ai termini per la consegna al vettore postale, qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, lo stesso non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 (dieci) giorni solari per il pagamento dell'insoluto sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi.

In ogni caso, anche qualora l'erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi moratori al saggio sopra indicato, anche al rimborso delle spese sostenute da ForGreen e relative all'attività propria del Distributore Elettrico Locale per l'interruzione e il ripristino della somministrazione.

Qualora ForGreen non rispetti le tempistiche di messa in mora qui indicate, o le differenti tempistiche massime eventualmente stabilite dall'ARERA in tema di morosità, sarà tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi di cui al FINE.

ForGreen, al tempo di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell'incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell'incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all'esito del giudizio potranno essere addebitati interamente a carico del Cliente moroso.

La sospensione della somministrazione non interrompe la fatturazione dei corrispettivi previsti dalla normativa vigente e la riattivazione della somministrazione potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle violazioni contestate.

Nel caso di istanza di fallimento o di procedura concorsuale nei confronti del Cliente, o suo fallimento o apertura di procedura concorsuale nei suoi confronti, ForGreen, pur in ottemperanza ai disposti della legislazione fallimentare in tema di risoluzione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere prudenzialmente la fornitura per morosità ove ne ricorrano i presupposti

Art. 8 Tutela del credito, garanzie e deposito cauzionale

L'efficacia degli obblighi contrattuali di ForGreen può essere subordinata al rilascio di una garanzia di tutela del credito da parte del Cliente con idoneo deposito cauzionale.

ForGreen pertanto avrà facoltà di non dare corso alla fornitura o di provvedere all'immediato recesso dal presente Contratto, in caso di mancato rilascio o di variazione parziale della garanzia di copertura del rischio creditizio richiesta da parte del Cliente.

ForGreen, a suo insindacabile giudizio prima dell'inizio della fornitura, può in alternativa a quanto previsto sopra, provvedere a formulare a soggetti terzi (ad esempio compagnie assicurative) una richiesta di copertura assicurativa del credito del Cliente in base a degli standard di solvibilità definiti da ForGreen.

Nel caso la copertura assicurativa, totale o parziale, per qualsiasi motivo, non fosse concessa e/o non fosse congrua con l'importo di solvibilità richiesto da ForGreen e/o fosse revocata durante il corso della fornitura, l'efficacia degli obblighi contrattuali di ForGreen sarà subordinata al rilascio da parte del Cliente di una garanzia di tutela del credito come sopra descritto.

Il Cliente resta in ogni caso obbligato all'adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura Contratti in data anteriore all'approvazione delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo.

Art. 9 Diritto di recesso - Cessazione della fornitura

Ciascuna parte ha diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento ad una sola delle forniture) con comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. In caso di fornitura di Energia Elettrica in cui il Cliente abbia tutti i PDP in Bassa Tensione il preavviso è di tre settimane. In tutti gli altri casi (PDP in Media Tensione o multisito) il preavviso è di sei mesi, salvo diverse condizioni stabilite tra le parti e riportate nelle Condizioni Tecniche Economiche. ForGreen potrà recedere con un preavviso di tre mesi. Tale preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in cui l'altra parte riceve la comunicazione di recesso. Il Cliente potrà recedere dal Contratto al fine di cambiare il fornitore di Energia Elettrica solo avvalendosi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso a ForGreen. Nel solo caso in cui il Cliente receda dal Contratto senza cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura di Energia Elettrica, il Cliente dovrà inviare direttamente la comunicazione di sigillo contatore con apposito modulo all'indirizzo mail clienti@forgreen.it o mediante PEC all'indirizzo relazioni.forgreen@pec.it. In tal caso ForGreen procederà ad eseguire l'operazione nel rispetto delle tempistiche previste da normativa.

Nel caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, ForGreen, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue: per le forniture di Energia Elettrica con potenza disponibile inferiore o uguale a 20 (venti) kW la penale è costituita da un importo fisso di 50,00 (cinquanta) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5,00 (cinque) euro per ogni kW di potenza disponibile; per le forniture di Energia Elettrica con potenza disponibile superiore a 20 (venti) kW la penale è costituita da un importo fisso di 100,00 (cento) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10,00 (dieci) euro per ogni kW di potenza disponibile.

Nella comunicazione di recesso da parte di ForGreen viene indicata puntualmente la data di efficacia del recesso. Riguardo alla fornitura di Energia Elettrica, l'esercizio da parte di ForGreen o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento dei Contratti di cui al precedente art. 2.4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo.

ForGreen avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Raccomandata A/R al Cliente, qualora si verificasse una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; e) cessione del Contratto a terzi da parte del Cliente in violazione dell'art. 15; f) ritardo del pagamento superiore a 15 (quindici) giorni, anche di una singola fattura; g) modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che ne possano inficiare l'affidabilità; h) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ForGreen; i) prelievo fraudolento dell'Energia Elettrica in violazione dell'art. 1.

Nei casi non previsti in questo articolo la parte inadempiente riceverà diffida ad adempiere con termine di 30 (trenta) giorni; trascorso, senza esito, tale termine la parte interessata avrà diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 10 Variazione delle condizioni contrattuali

Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.

Fatto salvo quanto precede, ForGreen si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i corrispettivi di fornitura, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione, etc.) ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dell'Allegato A della delibera dell'ARERA dell'8 luglio 2010 - ARG/com 104/10 "Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di Energia Elettrica e di gas naturale ai clienti finali", come successivamente modificata ed integrata (per comodità definito come il "Codice di Condotta Commerciale"). Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da ForGreen per la formulazione delle condizioni tecnico economiche e contrattuali.

Le modifiche saranno applicate a partire dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui ForGreen le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo Raccomandata A/R (anticipata via fax) che dovrà pervenire a ForGreen entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ForGreen. In tal caso, il Cliente potrà recedere dal Contratto senza oneri dandone comunicazione con un preavviso non superiore ad 1 (uno) mese, mediante comunicazione PEC all'indirizzo relazioni.forgreen@pec.it. Qualora il Cliente non abbia comunicato con le modalità sopra indicate la propria volontà di recedere, le proposte formulate da ForGreen si intenderanno accettate e il Contratto stesso modificato di conseguenza a partire dalla data indicata nella comunicazione. La comunicazione di cui sopra descritta non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico nel qual caso il Cliente è informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.

Eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi ovvero da provvedimenti normativi o regolamentari di pubbliche autorità, inclusa la ARERA, o di altri soggetti competenti, e/o modifiche del sistema di determinazione dei corrispettivi per la vendita dell'Energia Elettrica nonché per i servizi di trasmissione, trasporto, dispacciamento e misura, si intenderanno automaticamente inseriti nel Contratto.

Art. 11 Programmazione

Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP, e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l'attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

Art. 12 Sospensione e interruzione della fornitura per cause non imputabili a ForGreen - Forza maggiore

La trasmissione e il dispacciamento dell'Energia Elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidati alla responsabilità di Terna Spa, mentre la distribuzione fino al PDP del Cliente è di competenza del Distributore Elettrico Locale. ForGreen non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'Energia Elettrica al PDP, salvo che dipendano da fatti imputabili a ForGreen. Tali problemi tecnici afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna Spa e/o Distributore Elettrico Locale (ad esempio, variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PDP del Cliente alla rete elettrica). ForGreen si impegna comunque a fornire su richiesta

del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.

In ogni caso, ForGreen non è responsabile per sospensioni od interruzioni della fornitura causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'Energia Elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna Spa, del Distributore Elettrico Locale o del Trasportatore, salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di ForGreen.

Art. 13 Sicurezza degli impianti Energia Elettrica

La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore Elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Elettrico Locale in caso di difetto funzionamento del Contatore Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Elettrico Locale e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto.

Art. 14 Imposte

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che ForGreen è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. La normativa fiscale prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare a ForGreen un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto disponibile sul Sito Internet. In assenza dei predetti documenti verranno applicate le imposte erariali di consumo, le imposte regionali, nonché l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo.

La normativa fiscale riguardante la fornitura di Energia Elettrica prevede tipologie di tassazione, di esclusione o di esenzione in ragione delle diverse destinazioni d'uso dichiarate dal Cliente. Salva diversa indicazione risultante da apposite dichiarazioni predisposte da ForGreen e sottoscritte dal Cliente, verrà applicata da ForGreen l'aliquota IVA nella misura ordinaria nonché l'aliquota dell'imposta erariale di consumo e le addizionali previste per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi da abitazione.

Il Cliente titolare di un PDP per "Usi diversi" o "Illuminazione pubblica" (secondo le fattispecie definite nell'art. 2.3 del TIV) si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi dell'Energia Elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stata stipulata con l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare a ForGreen, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di Energia Elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. ForGreen procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di Energia Elettrica fornita ad usi soggetti ad imposta.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi dell'Energia Elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne ForGreen da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a ForGreen. Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente a ForGreen, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che ForGreen fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali.

Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che ForGreen sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel solo caso in cui i recuperi d'imposta siano causati da un errore attribuibile al Cliente sarà posta a carico di quest'ultimo anche ogni ulteriore somma (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che ForGreen sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Nel solo caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, ForGreen procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui ForGreen potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Le imposte gravanti sui consumi di Energia Elettrica a carico del Cliente, saranno espresse in fattura in voce separata.

Art. 15 Cessione della posizione contrattuale

15.1 Cessione da parte di ForGreen

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di ForGreen della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso ForGreen per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei Contratti accessori fino alla relativa scadenza. È fatta salva la possibilità che ForGreen liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa mediante comunicazione PEC all'indirizzo relazioni.forgreen@pec.it da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a ForGreen dettagliata informazione sulla cessione, indicando tempi e modalità, nonché i PDP nel Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

15.2 Cessione da parte del Cliente

Il Cliente non può cedere il Contratto a terzi senza il preventivo assenso di ForGreen. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al Cliente cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

Art. 16 Comunicazioni e reclami

ForGreen comunica sulla fattura e sul Sito Internet i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Eventuali reclami possono essere inviati dal Cliente ai recapiti indicati in fattura e sul Sito Internet, nonché all'indirizzo: ForGreen Spa Sb - Gestione Clienti e Reclami - Via Evangelista Torricelli, 37 - 37136 Verona (VR), purché tale comunicazione contenga obbligatoriamente: ragione sociale, indirizzo presso cui avviene la fornitura, altro indirizzo per corrispondenza (se diverso da quello da quello precedente) o indirizzo email, e l'indicazione del PDP cui si riferisce il reclamo.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Il trattamento da parte di ForGreen dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà come definito nell'Allegato Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 allegato al presente contratto.

Art. 18 Richiesta Dati Catastali

Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), ForGreen richiederà al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di Energia Elettrica e i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria. La mancata comunicazione da parte del Cliente dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria. Per chiarimenti si rimanda all'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Art. 19 Responsabilità del fornitore

ForGreen, in qualità di fornitore, non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall'Energia Elettrica somministrata, essendo lo stesso fornitore, persona giuridica che acquista e vende Energia Elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto. In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal Cliente che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del Distributore Elettrico Locale o di terzi non sarà ascrivibile a ForGreen, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del Distributore Elettrico Locale, del Trasportatore o di terzi.

Il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di Energia Elettrica, da parte di ForGreen, saranno validamente risolti i Contratti di somministrazione stipulati tra il Cliente e il fornitore uscente. Il Cliente manleva pertanto ForGreen da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.

ForGreen non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del Cliente dal Contratto di fornitura di Energia Elettrica con il precedente fornitore.

Art. 20 Legge applicabile e Foro competente

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, un condominio o una Micro-impresa, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona.

Art. 21 Servizio di Conciliazione dell'Autorità o eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie (ADR)

Il cliente, in relazione al contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

- la procedura di conciliazione del Servizio di Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'autorità. Le modalità di accesso al servizio, i termini e il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Tale procedura è gratuita;
 - la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiamo aderito alla convenzione sottoscritta dell'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm
- Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

applicabile nel caso di condizioni economiche del mercato libero

Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di Energia Elettrica. Aderendo al Contratto che le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se lei è un Cliente domestico elettrico o una PMI (fino a 50 addetti e un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro), ha sempre la possibilità di richiedere al proprio fornitore il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'ARERA. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente

scegliere, l'ARERA ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del Cliente può visitare il sito www.arera.it. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

Nome impresa: ForGreen Spa Sb

Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: ForGreen Spa Sb - Via Evangelista Torricelli, 37 - 37136 Verona (VR).

Nome del referente commerciale: _____

Data e ora del contatto: ___/___/____ : ____

Firma del referente commerciale di ForGreen: _____

Contenuto del Contratto

Il Contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- prezzo del servizio
- durata del Contratto
- modalità di utilizzo dei dati di lettura
- modalità e tempistiche di pagamento
- conseguenze del mancato pagamento
- eventuali garanzie richieste
- modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita
- documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
- copia Contratto

LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA di Energia Elettrica ai sensi della delibera n.164/08 dell'ARERA

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di Energia Elettrica: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è pari a 30 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è pari a 60 giorni solari, per la rettifica di doppia fatturazione è pari a 20 giorni solari.

Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale: nel caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità il venditore corrisponde al cliente finale, in occasione della prima fattura utile un indennizzo automatico di 25€. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di Energia Elettrica: tempo di risposta a richieste scritte di informazione in massimo 30 giorni per almeno il 95% di richieste (standard generale)"